

LAVORO INTERMITTENTE

Avendo ricevuto gli ultimi chiarimenti attesi, si pubblica l'accordo nazionale sul lavoro intermittente sottoscritto in data 15 settembre 2017.

Si pone l'attenzione sui seguenti elementi caratteristici dell'accordo:

- è finalizzato ad assicurare la **continuità nel servizio didattico e funzionale** dell'istituzione scolastica ed educativa,
- è finalizzato ad assicurare la **continuità dell'attività di sostegno**,
- può essere stipulato per il personale **di tutte le aree funzionali-professionali** previste dal CCNL FISM **senza limitazioni rispetto alle fasce di età**,
- può essere stipulato sia **tempo determinato che a tempo indeterminato**,
- il lavoratore **non è tenuto a garantire la sua disponibilità**, in attesa di chiamata, ad effettuare la prestazione lavorativa,
- è ammesso per un periodo complessivamente **non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro** nell'arco del triennio solare mobile con gli ulteriori limiti di **135 giornate di effettivo lavoro** nell'arco di ciascun anno solare mobile e **12 giornate continuative di effettivo lavoro**,
- **è vietato** per la sostituzione di lavoratori in sciopero, qualora si sia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi o plurimi di lavoratori con le stesse mansioni ovvero sia in corso una sospensione dal lavoro o una riduzione dell'orario anche con ricorso a ammortizzatori sociali,
- per quanto riguarda la **risoluzione del contratto** si rinvia a quanto previsto al punto 13 dell'accordo.

Nella sezione circolari . legislazione del sito www.coopservizimaterne.it è disponibile il testo dell'accordo